

disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

premessi che:

l'impiego del decreto-legge per intervenire sulla materia è dovuto alla incapacità di fare fronte alle questioni organizzative derivanti dal processo di riforma in atto e tale situazione non è detto che possa essere risolta se non vi sono cambiamenti sostanziali per affrontare i problemi che derivano per l'organizzazione;

tale processo rischia di causare grave nocimento al personale dell'amministrazione giudiziaria,

impegna il Governo

a vigilare affinché la fase di attuazione del provvedimento non pregiudichi i diritti del personale dell'amministrazione giudiziaria.

9/6201/193. Peretti.

La Camera,

premessi che l'articolo 5 bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria,

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che i criteri di valutazione della sede disagiata ai fini dell'applicazione degli incentivi previsti per i magistrati contemplano unicamente la situazione esistente nella sede centrale dell'ufficio, senza considerare come autonome le relative sezioni distaccate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere alle sezioni distaccate di tribunale le valutazioni e determinazioni di disagio che costituiscono presupposto per l'attribuzione degli incentivi per i magistrati ivi in servizio.

9/6201/194. Leone.

La Camera,

premessi che:

la riforma del giudice unico di primo grado costituisce uno dei pilastri, con la depenalizzazione dei reati minori e l'introduzione del giudice di pace, del programma di riforma della giustizia della maggioranza, fatto proprio negli impegni programmatici dell'attuale Dicastero di Grazia e giustizia;

la depenalizzazione dei reati minori ha conseguito un risultato notevolmente inferiore alle aspettative, in quanto la nuova legge si è limitata ad abrogare o a delegare al governo la trasformazione in illeciti amministrativi di un numero di reati estremamente marginale;

la riforma del giudice di pace in materia penale lascia notevoli dubbi sull'efficacia reale del provvedimento e sull'impatto con la situazione reale del Paese;

la riforma del giudice unico in materia penale è rinviata per effetto del presente decreto,

impegna il Governo

a predisporre un nuovo ed ampio provvedimento di depenalizzazione, che rispetti il principio fondamentale del diritto penale come *extrema ratio*, in grado di consentire un reale smaltimento del lavoro degli uffici giudiziari, a fine di dare efficace attuazione alla riforma del giudice unico, e di predisporre tutte le misure idonee a far sì che vengano varate almeno quelle riforme di efficienza della giustizia penale che costituivano l'obiettivo dichiarato del Governo.

9/6201/195. Previti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché risulti realmente operativo il sistema di semplificazione delle leggi e dei regolamenti da attuarsi anche attraverso l'adozione di testi unici, il tutto in coerenza con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia che rappresenta la ragione dell'introduzione del giudice unico di primo grado.

9/6201/196. Valducci.

La Camera,

rilevata la necessità di introdurre tutte le misure utili a garantire la parità di trattamento fra i cittadini, anche al fine di rendere effettiva l'applicazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione ed, in particolare, per consentire ai non vedenti l'accesso diretto ai documenti giudiziari in cui si trovano ad essere parte in causa,

impegna il Governo

ad emanare tutti i provvedimenti necessari per consentire la trascrizione in carattere BRAILLE delle sentenze e degli atti dell'autorità giudiziaria riguardanti i soggetti non vedenti.

9/6201/197. Tosolini.

La Camera,

considerato che per la piena attuazione della riforma del giudice unico è indispensabile l'approvazione del disegno di legge sul rito monocratico (A.S. 3807),

impegna il Governo

a sollecitarne la celere approvazione.

9/6201/198. Bono.

La Camera,

considerata la necessità di conoscere con precisione gli effetti determinati sul sistema giudiziario dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione.

9/6201/199. Fino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a informare il Parlamento con una relazione semestrale sullo stato di attuazione della riforma.

9/6201/200. Romani.

La Camera,

considerato la necessità di conoscere con precisione gli effetti determinati sul sistema giudiziario dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro sei mesi dalla conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, una approfondita relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione.

9/6201/201. Fiori.

La Camera,

considerato che pendono presso gli uffici giudiziari di Napoli un numero impressionante di procedimenti;

rilevata la necessità di conoscere con precisione lo stato di attuazione della riforma del giudice unico presso i predetti uffici,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 una relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione presso gli uffici giudiziari di Napoli.

9/6201/202. Foti.

La Camera,

considerato che il regolare funzionamento degli uffici giudiziari riveste particolare importanza soprattutto nelle zone dove forte è la presenza della criminalità organizzata;

rilevato che l'impatto con la riforma del giudice unico potrebbe determinare disfunzioni dalle quali trarrebbero indubbio beneficio proprio le organizzazioni criminali,

impegna il Governo

a monitorare costantemente lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del giudice unico negli uffici giudiziari delle zone a più alta densità criminale.

9/6201/203. Del Mastro.

La Camera,

considerata l'importanza della riforma del giudice unico;

rilevata l'opportunità di studiarne lo stato di attuazione e gli effetti sul sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad istituire una Commissione di studio, composta da esperti e rappresentanti dei magistrati e degli avvocati, con il compito di presentare, entro tre mesi dall'insediamento, una dettagliata relazione sull'istituzione del giudice unico contenente anche suggerimenti in merito a possibili interventi correttivi.

9/6201/204. Ozza.

La Camera,

rilevata la necessità di avere dei dati attendibili e completi relativamente agli effetti che la riforma del giudice unico sta determinando sul nostro sistema giudiziario;

considerata altresì l'opportunità di conoscere il gradimento dei cittadini rispetto alla riforma in questione,

impegna il Governo

a monitorare lo stato di attuazione della riforma del giudice unico ed il gradimento dei cittadini al fine di valutarne gli effetti.

9/6201/205. Cola.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 74, 75, 85, 86, 87, 119, 123-BIS DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FUNZIONI CONSULTIVE DELLA COMMISSIONE BILANCIO, L'ESAME IN ASSEMBLEA DEGLI EMENDAMENTI AVENTI CONSEGUENZE FINANZIARIE, L'ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA, DI BILANCIO, DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEI PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA, NONCHÉ IL CONTENUTO E L'AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI RIFERITI AI PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA (DOC. II, N. 40)

MODIFICA PROPOSTA DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 74.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assem-

blea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 75.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 85.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni

parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia conformata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

ART. 86.

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia conformata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

(*Si veda il comma 5-bis*).

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

ART. 87.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.

ART. 119.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini

per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.

ART. 123-*bis*.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-*bis*. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 16-BIS, 96-TER E 143 DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI NORME DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA E L'ESPRESIONE DEL PARERE PARLAMENTARE SUGLI ATTI DEL GOVERNO) (DOC. II, N. 41)

(Doc. II. n. 41 — Sezione 1)

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1999

ART. 16-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

Dopo il capo XIX-bis, è aggiunto il seguente:

CAPO XIX-ter.

DELL'ESAME DEGLI SCHEMI
DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

ART. 96-ter.

1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di

competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

ART. 143.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la

richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

ART. 154.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.

(Doc. II, n. 41 — sezione 2)

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1.

Modificare l'articolo 16-bis, comma 1, del Regolamento accrescendo il numero dei componenti del Comitato per la legislazione.

Lembo, Deodato.

Proposta n. 2.

Modificare l'articolo 96-ter, comma 3, prevedendo, in aggiunta, che un quinto dei membri della Commissione competente abbia comunque diritto di chiedere che il Governo fornisca l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, relativamente agli schemi di atti normativi del Governo trasmessi per il parere.

Calderisi.

Proposta n. 3.

Stabilire nel 1° gennaio 2000 la data di entrata in vigore delle modificazioni relative all'articolo 16-bis e dell'aggiunta dell'articolo 96-ter.

Relatore.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4065 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1999, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER LA PESCA NELL'ADRIATICO (APPROVATO DAL SENATO) (6191)

(A.C. 6191 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a

maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato « Ministero del Tesoro — Fondo di attua-

zione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali » e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato « Ministero del Tesoro — Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE ». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6191 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: « È istituita » sono inserite le seguenti: « , senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ».

(A.C. 6191 — sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a maggior rischio con le seguenti: di Chioggia e di Venezia.

1.1. Cavaliere, Vascon, Anghinoni, Dozzo, Parolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a maggior rischio con le seguenti: del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

1.2. Vascon, Anghinoni, Dozzo, Cavaliere, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dopo le parole: « gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelle delle acque lagunari che entrano a far parte delle competenze regionali ».

1. 15. Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

Al comma 2, dopo la parola: premio, aggiungere le seguenti: che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.17. Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Misuraca, Piva, Giudice, Dell'Utri, Pezzoli.

Al comma 2, sostituire le parole: riportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, *ed con la seguente:* con.

1.3. Vascon, Anghinoni, Dozzo, Cavaliere, Parolo.

Al comma 2, dopo le parole: dell'equipaggio imbarcato *il aggiungere le seguenti:* raddoppio del.

1.4. Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli armatori detengono una quota del premio in proporzione al numero dei marinai imbarcati.

1.5. Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Un premio e una indennità giornaliera, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, uguali a quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, sono concessi alle cooperative e ai lavoratori soci di organismi di fatto ed equiparati alle stesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti l'attività di scarico e carico di prodotti ittici nei mercati, nonché ai commercianti di pesce fresco residenti nelle regioni adriatiche, che ivi svolgono prevalentemente la loro attività, che sono accreditati presso i mercati ittici ivi ubicati e che documentano la propria attività risultante da almeno 50 presenze relative al 1998. Tali provvidenze sono riconosciute qualunque sia la ragione sociale del beneficiario e tengono conto della eventuale presenza di familiari coadiuvanti.

Qualora l'impresa comprenda lavoratori dipendenti, assunti in data precedente all'arresto temporaneo di cui al comma 1 del presente articolo, a ciascuno di loro

sono garantiti il salario minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Sono sospesi, senza successivi oneri aggiuntivi, per l'intero periodo di fermo e per i sei mesi ad esso successivi, i versamenti fiscali ed erariali.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 5:

al primo periodo, sostituire la parola: 60.000 *con la seguente:* 150.000;

al secondo periodo, sostituire la parola: 30.000 *con la seguente:* 120.000.

1.7. Malentacchi, Giordano, Bonato, Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 60.000 *con la seguente:* 90.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 30.000 *con la seguente:* 45.000.

1.6. Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Alle imprese del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché alle aziende di ristorazione operanti nei comuni della riviera adriatica, è concesso un credito di imposta in percentuale sul minor reddito d'impresa conseguito rispetto all'anno precedente.

5-ter. Detto credito potrà essere fatto valere anche ai fini del versamento di acconto relativo al 1999.

5-quater. Con decreto del Ministro delle finanze verrà stabilita la misura della percentuale di cui al comma 5-*bis*.

5-quinquies. All'onere derivante dalla disposizione di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1. 8.** Ostillio.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Alle imprese del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché alle aziende di ristorazione operanti nei comuni della riviera adriatica, è concesso un credito di imposta in percentuale sul minor reddito d'impresa conseguito rispetto all'anno precedente.

5-ter. Detto credito potrà essere fatto valere anche ai fini del versamento di acconto relativo al 1999.

5-quater. Con decreto del Ministro delle finanze verrà stabilita la misura della percentuale di cui al comma *5-bis*.

5-quinquies. All'onere derivante dalla disposizione di cui ai commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1. 13.** Ferrari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per gli operatori del settore, compresa l'attività di indotto, si provvede al

rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti nel periodo compreso dal 14 maggio 1999 al 15 luglio 1999.

5-ter. Per i soggetti di cui al comma *5-bis* il pagamento relativo alle imposte dirette ed indirette per l'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 2000.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a lire 20 miliardi per il 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208.

1. 14. Cavaliere, Vascon, Dozzo, Anghinoni, Parolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le aziende commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché per le aziende di ristorazione, operanti nei comuni della riviera adriatica, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per i propri dipendenti, relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 1999, è sospeso. Tale sospensione opera anche nei confronti dei titolari e dei familiari collaboratori iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti che esercitano le attività sopraindicate. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione deve essere effettuato entro il 31 marzo 2000 con l'aggravio dei soli interessi legali.

*** 1. 9.** Ostillio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le aziende commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché per le aziende di ristorazione, operanti nei comuni della riviera adriatica, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per i propri dipendenti, relativi ai periodi di paga in

corso dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 1999, è sospeso. Tale sospensione opera anche nei confronti dei titolari e dei familiari collaboratori iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti che esercitano le attività sopraindicate. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione deve essere effettuato entro il 31 marzo 2000 con l'aggravio dei soli interessi legali.

***1. 11.** Ferrari.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I commercianti in sede fissa (ingrosso, dettaglio e ristorazione) sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, i titolari e i lavoratori stagionali del comparto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 20. Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Misuraca, Piva, Giudice, Dell'Utri, Pezzoli.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Ai commercianti la pesca su aree pubbliche accreditati presso i mercati ittici che, in occasione del fermo, sospendano temporaneamente l'attività di vendita consegnando al Comune l'autorizzazione amministrativa, è attribuito, in relazione alle perdite subite per il fermo della pesca un

contributo pari a lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana per tutta la durata del fermo.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 21. Scaltritti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni costieri delle regioni della riviera adriatica è attribuita ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici anche su aree pubbliche, a parziale copertura delle perdite e per tutta la durata del fermo di cui al comma 1, una indennità pari a lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana, con modalità definite con decreto del Ministro per le politiche agricole. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 1. 10.** Ostilio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni costieri delle regioni della riviera adriatica è attribuita ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici anche su aree pubbliche, a parziale copertura delle perdite e per tutta la durata del fermo di cui al comma 1, una indennità pari a lire 200.000 giornaliera, per sei giorni alla settimana, con modalità definite con decreto del Ministro per le politiche agricole. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 1. 12.** Ferrari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le navi appartenenti alla zona di Palestrina, in deroga ai provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, possono raccogliere i mitili con il sistema a rastrello vibrante in attesa delle necessarie autorizzazioni del Ministero per le politiche agricole.

1. 16. Cavaliere.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

ART. 1-bis. — 1. In dipendenza del fermo volontario di cui all'articolo 1, è riconosciuto ai rivenditori di pesce, ambulanti od operanti nei mercati pubblici, ai grossisti ed ai proprietari di stabilimenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, del

bacino Adriatico, il diritto alla sospensione temporanea dell'attività nel periodo compreso tra il 14 maggio 1999 ed il 15 luglio 1999.

2. Le modalità di attuazione della sospensione temporanea, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 settembre 1999.

1. 03. Scaltritti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2. — 1. In dipendenza del fermo volontario di cui all'articolo 1, è riconosciuto agli operatori commerciali ittici, ai titolari di stabilimenti di lavorazione del pesce, siano essi persone fisiche che giuridiche, del bacino adriatico, nonché agli « sbarzocchi », il diritto alla sospensione temporanea dell'attività nel periodo compreso fra il 14 maggio 1999 ed il 15 luglio 1999.

2. Le modalità di attuazione della sospensione temporanea, l'entità del premio e le relative erogazioni, sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 settembre 1999.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni.

1.01. Riccio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2. — 1. In dipendenza del fermo volontario di cui all'articolo 1, è riconosciuto ai rivenditori di pesce, ambulanti o operanti nei mercati pubblici, ai grossisti ed ai proprietari di stabilimenti, siano essi persone fisiche che giuridiche, del bacino adriatico, il diritto alla sospensione temporanea dell'attività nel periodo compreso fra il 14 maggio 1999 ed il 15 luglio 1999.

2. Le modalità di attuazione della sospensione temporanea, l'entità del premio e le relative erogazioni, sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 settembre 1999.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni.

1.02. Losurdo, Amoruso, Gissi, Marengo, Conti, Manzoni, Riccio, Giovanni Pace, Carlesi, Pezzoli, Polizzi, Menia, Aloï, Colosimo, Mazzocchi.